



La Corte di Appello di Brescia, Sezione seconda civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.:

ORLANDINI	dott. Geo	Presidente
FRANGIPANE	dott. Giovanni	Consigliere
CANTU'	dott.ssa Manuela	Consigliere rel.

R. Gen. N. 65-1/2016

sull'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. avverso pronuncia del Tribunale che ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria presentata da ██████████ ha emesso la seguente

ORDINANZA

Rilevato che il Tribunale si è pronunciato dopo che la Commissione territoriale competente aveva rigettato la domanda del riconoscimento alla persona richiedente la protezione sussidiaria di cui al D. Lgs 251/2007 e che in tal caso, ai sensi dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (come modificato dall'art. 19 del D. Lgs. 150/2011 e dall'art. 25 del del D.Lgs 142/2015) la proposizione del ricorso davanti al Tribunale sospende l'efficacia del provvedimento amministrativo emesso dalla Commissione territoriale, *ex lege*;

Rilevato inoltre che nella fattispecie non ricorrono altri impedimenti di legge affinché il provvedimento amministrativo non sia sospeso e che, peraltro, la sospensione del provvedimento amministrativo, per effetto del ricorso in Tribunale, può ritenersi estesa per tutta la durata del giudizio;

Considerato che la sentenza del Tribunale è di mero rigetto, non suscettibile di per sé di sospensione, con conseguente inammissibilità del-

la sospensione di tale provvedimento;

Visti gli artt. 351 e 283 c.p.c.

P.Q.M.

La Corte d'appello di Brescia, sezione seconda civile, dichiara inammissibile il ricorso presentato da ~~_____~~ per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza n. 7490 emessa il 22.12.2015 dal Tribunale di Brescia.

Brescia 17 febbraio 2016

IL CONSIGLIERE est.

IL PRESIDENTE

